

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 11 marzo 1980

N. 3 dell'O.d.G.

N. 728 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Modifiche alla legge regionale 12.2.1979, n. 6 "Adempimenti regionali per l'attuazione della legge statale n. 10 del 28 gennaio 1977".

L'anno millenovecento ottanta il giorno undici del mese di marzo alle ore 10,00, in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. Vice Presidente Vicario Giuseppe Conte

vice presidenti i sigg. Antonio Somma

consiglieri segretari i sigg. Ing. Emanuele Capozza - Prof. Rocco Galatone

e con l'assistenza:

— del Coordinatore del Settore della Segreteria Generale dott. Eraldo Panunzio

— del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione dott. Renato Guaccero

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Andretta Aurelio		✓	26) Gatta Renzo	✓	
2) Aprile Leonardo	✓		27) Giampaolo Filippo	✓	
3) Blandolino Antonio	✓		28) Laera Alessandro	✓	
4) Borgia Carlo	✓		29) Latanza Cosimo	✓	
5) Bortone Giorgio	✓		30) Leucci Giovanni	✓	
6) Calvario Pasquale	✓		31) Liuzzi Francesco	✓	
7) Capozza Emanuele	✓		32) Malvarosa Errico	✓	
8) Cassano Michele		✓	33) Margiotta Giovanni		✓
9) Castellaneta Giuseppe	✓		34) Monfredi Angelo	✓	
10) Ciocia Graziano	✓		35) Morea Leonardo	✓	
11) Ciuffreda Pasquale	✓		36) Papa Giuseppe	✓	
12) Clemente Tommaso	✓		37) Piccigallo Benito	✓	
13) Colamonaco Maria	✓		38) Princigalli Giacomo	✓	
14) Colasanto Giuseppe	✓		39) Quarta Nicola	✓	
15) Colonna Giuseppe	✓		40) Raimondo Cosimo	✓	
16) Consiglio Gabriele		✓	41) Rizzo Marcello	✓	
17) Conte Giuseppe	✓		42) Romano Domenico	✓	
18) D'Alena Fedele	✓		43) Sasso Giuseppe	✓	
19) D'Andrea Nicola	✓		44) Somma Antonio	✓	
20) Dell'Aquila Antonio	✓		45) Sorice Vincenzo	✓	
21) Dilonardo Giovanni	✓		46) Tarricone Luigi		✓
22) Fantasia Matteo	✓		47) Tarsia Incuria Achille	✓	
23) Fiore Alessandro	✓		48) Trisorio Liuzzi Gennaro	✓	
24) Fitto Salvatore	✓		49) Ventura Antonio	✓	
25) Galatone Rocco	✓		50) Zingrillo Giuseppe		✓

A relazione del sig. Vice Presidente Antonio Somma (si è allontanato il Vice Presidente Vicario Giuseppe Conte), il quale informa l'Assemblea che terzo argomento iscritto all'ordine del giorno è il disegno di legge "Modifiche alla legge regionale 12.2.79, n. 6 "Adempimenti regionali per l'attuazione della legge statale n. 10 del 28.1.77".

Dà la parola al relatore, cons. Ventura, Presidente della VII Commissione consiliare permanente.

- Omissis -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione dell'articolo unico. Ne dà lettura.

- Omissis -

Esaurita la votazione dell'articolo unico, il Presidente informa l'Assemblea che bisogna votare il disegno di legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;

Sull'esito della votazione avvenuta in sede di lettura dell'unico articolo:

ad unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Modifiche alla legge regionale 12.2.79, n. 6 "Adempimenti regionali per l'attuazione della legge statale n. 10 del 28.1.77", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante?

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Somma)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Capozza-Galatone)

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Legge regionale: "Modifiche alla legge regionale 12/2/79, n. 6 'Adempimenti regionali per l'attuazione della legge statale n. 10 del 28.1.1977".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge :

ARTICOLO UNICO

Alla legge regionale n.6 del 12.2.1979,concernente gli adempimenti regionali per l'attuazione della legge statale n.10 del 28.1.1977, vengono apportate le seguenti modificazioni:

All'articolo 6 le parole "all'art.10 della presente legge" sono sostituite con le parole "alla presente legge".

All'articolo 18, terzo comma, le parole "dall'art.10 della presente legge" sono sostituite dalle parole "dalla presente legge".

All'articolo 33, ultimo comma, è soppressa la seguente frase: "A tal fine possono avvalersi dei coefficienti riportati nella allegata tabella N)".

All'articolo 35 il secondo comma è sostituito dal seguente:

" Decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, senza che sia stata adottata la delibera consiliare di determinazione dei costi base delle opere di urbanizzazione di cui ai precedenti articoli, i Comuni, nelle more degli adempimenti richiesti dal presente titolo III, applicano, per qualsiasi tipo di intervento, con riferimento alla propria classe, il maggiore dei costi-base di cui alle allegate tabelle B) ed H) integralmente e senza la gradualità di cui al precedente art.21."

All'art.37,Capo II della convenzione tipo di cui all'art.8 della legge statale 28.1.77.n.10, il primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti commi:

" Il prezzo iniziale di cessione degli alloggi (Pi) da assumersi obbligatoriamente come limite massimo nei negozi di compra-vendita degli stessi è stabilito in L...../mq per la superficie complessiva (Sc) come appresso determinata.

Tale prezzo è ricavato in base a:

a) costo delle aree, determinato ai sensi dei commi 1° e 3° dell'art.8 della legge 28 gennaio 1977 n.10 L.....;

b) costo della costruzione determinato di intesa tra Comune e concessionario sulla base delle caratteristiche tipologiche e costruttive dell'edificio nonché del costo stabilito dalla Regione per gli interventi di edilizia convenzionata- agevolata di cui alla legge 5.8.1978 n.457: L.....

c) costo delle opere di urbanizzazione fissato con delibera consiliare N..... in data, in conformità delle tabelle parametriche della Regione : L.....;

d) oneri di prefinanziamento, finanziamento, rimborso spese tecniche e generali, I.V.A. ed altri oneri fiscali nella misura prevedibile: L.....

Ai fini del calcolo del prezzo di cessione degli alloggi (P_i), per superficie complessiva (S_c) si intende la somma della superficie utile abitabile (S_{ua}) e del 40% delle superfici destinate alle pertinenze."

All'art.37, Capo V della convenzione tipo di cui all'art.8 della legge statale 28.1.1977 n.10 la parola "trenta" viene sostituita con la parola "venti".

All'art.37, Capo V della convenzione tipo per la concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa convenzionata di cui all'art.9/b della legge statale 28.1.1977 n.10, il primo e secondo comma vengono sostituiti dai seguenti commi:

" Il prezzo iniziale di cessione degli alloggi (P_i) da assumersi obbligatoriamente come limite massimo nei negozi di compra-vendita degli stessi è stabilito in L/mq per la superficie complessiva (S_c) come appresso determinata.

Tale prezzo è ricavato in base:

a) costo della costruzione determinato d'intesa tra Comune e concessionario sulla base delle caratteristiche tipologiche e costruttive dell'edificio;

b) costo delle opere di urbanizzazione fissato con delibera consiliare N..... in data.....; in conformità delle tabelle parametriche della Regione nella misura di L.....;

c) costo dell'intervento di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione determinato dal Comune sulla base del costo stabilito dalla Regione per gli interventi di recupero di cui alla legge statale 5.8.1978 n.457;

d) oneri di prefinanziamento, finanziamento, rimborso spese tecniche generali, I.V.A. ed altri oneri fiscali nella misura prevedibile: L.....

Al fini del calcolo del prezzo integrale degli alloggi (Pi), per superficie complessiva (Sc) si intende la somma della superficie utile abitabile (Sua) e del 40% delle superfici destinate alle pertinenze."

All'art.37, Capo VI della convenzione tipo per la concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa convenzionata di cui all'art.9/b della legge statale 28.1.1977 n.10, la parola "trenta" viene sostituita con la parola "venti".

(Approvato all'unanimità).

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Galatone)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (SOMMA)